

COMUNE DI NONE

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" - DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 - ART. 20 " RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE".

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in modalità telematica, secondo i criteri stabiliti con Decreti Sindacali n. 5/2020 e N. 7/2020 e con l'utilizzo della Piattaforma ANCI CALL COMUNE, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
BRUSSINO LOREDANA EMMA	SINDACO	X	
FERRARI Laura	CONSIGLIERE	X	
CIAFFI Federico	CONSIGLIERE	X	
DIFINO Paola	CONSIGLIERE	X	
DEMURO DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
FRANCO MASSIMILIANO SECONDO	CONSIGLIERE	X	
CAVIASSO PATRIZIA	CONSIGLIERE	X	
CARITA' PIETRO FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
LATIANA FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
CETRANGOLO Gaetano	CONSIGLIERE	X	
GALLACE MICHELE	CONSIGLIERE	X	
PALMIERI RUGGIERO	CONSIGLIERE	X	
FERRUA MARIO	CONSIGLIERE	X	
	Totale Presenti:	13	
	Totale Assenti:	0	

Assume la Presidenza il SINDACO BRUSSINO LOREDANA EMMA.

Partecipa alla seduta, anch'esso in videoconferenza, il Segretario Comunale DI MONTE dr. Pietrantonio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Consiglieri presenti n. 12 + Il Sindaco.
A relazione del Consigliere Sig.ra CAVIASSO PATRIZIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 ai sensi del quale *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”*;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”*;

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente “Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

n. 69 del 20.12.2019, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e quindi il testo definitivo del D.U.P. 2020/2022;

n. 70 del 20.12.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

Premesso che il D.lgs. n.175/2016, Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. n.100/2017, prevede:

all'articolo 4, comma 2, che *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

all'articolo 20, come rinnovato dal D.lgs. n.100/2017 (T.U.S.P.), che le amministrazioni pubbliche, ferma la revisione straordinaria del 2017, debbano effettuare annualmente *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*;

all'articolo 24, del D.lgs. n.175/2016 che l'esito di detta ricognizione annuale deve essere trasmesso alla sezione regionale della Corte dei Conti ed al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia.

Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

n. 09 del 30.03.2015 è stato adottato il *“Piano di razionalizzazione delle società e delle società partecipate”* ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge n.190/2014, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 01.04.2016;

n. 46 del 28.09.2017, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del D.lgs. n.175/2016, come modificato dal D.lgs. n.100/2017 – Ricognizione partecipazioni possedute”, provvedimento che costituisce aggiornamento ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del TUSP, del precedente “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie” adottato nel 2015;

n. 53 del 17.12.2018 recante “Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.) e s.m.i. – Ricognizione delle partecipazioni possedute”, con la quale, in linea con quanto era emerso nel piano operativo di razionalizzazione del 2015 e confermato in sede di ricognizione straordinaria del 2017, è stato confermato il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute;

n. 62 del 20.12.2019 recante “Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. n.175/2016 (T.U.S.P.) e s.m.i. – Ricognizione delle partecipazioni possedute”, con la quale, in linea con quanto era emerso nel piano operativo di razionalizzazione del 2015 e confermato in sede di ricognizione ordinaria del 2018, è stato confermato il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute;

Considerato quanto disposto dall’articolo 20 del D.lgs. n.175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (d’ora in avanti per brevità TUSP), in base al quale:

le amministrazioni pubbliche devono procedere, con provvedimento motivato, ad effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;

nel caso in cui le amministrazioni pubbliche riscontrino la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono tenute a predisporre un piano di riassetto delle partecipazioni, per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

il piano di razionalizzazione eventualmente adottato deve rilevare:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del TUSP;

società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’ articolo 4 del TUSP.

Rilevato inoltre che:

ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a), del TUSP, restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

tale disposizione fa, dunque, salve le società, ma anche le semplici partecipazioni societarie che, in quanto “imposte” da specifiche disposizioni di legge, devono essere considerate sottratte dalle regole generali dettate dal TUSP, in particolare da quelle disposizioni che richiedono determinati presupposti per il mantenimento delle partecipazioni medesime e ne impongono, in mancanza, la dismissione.

Atteso che, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del TUSP:

l’Ente deve provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno all’adozione dell’adempimento di ricognizione periodica delle società partecipate;

la presente deliberazione deve essere resa disponibile;

la presente deliberazione deve essere trasmessa sia al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’articolo 17 del D.L. n.90/2014 sia alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Atteso inoltre che ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del TUSP "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli Enti Locali comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisprudenziale regionale della Corte dei Conti".

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico sulle partecipate (TUSP) devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto in primo luogo le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e verificato in secondo luogo che il fatturato medio del triennio precedente sia superiore alla soglia limite di euro 1.000.000.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del TUSP alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni di cui al citato articolo 20 del TUSP, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31.12 dell'esercizio precedente; pertanto con il presente atto si esegue la revisione delle partecipazioni alla data del 31.12.2019, per ciascuna partecipazione diretta detenuta dal Comune di None al 31.12.2019, come risultante dall'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Considerato che la ricognizione periodica è stata predisposta utilizzando l'impostazione contenuta nelle Linee guida adottate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, istituita presso il Dipartimento del Tesoro, per la rilevazione dettagliata delle informazioni relative alle partecipate.

Pertanto, gli uffici competenti dovranno provvedere a dettagliare ulteriori dati necessari per il caricamento sul portale tesoro del MEF e la relativa trasmissione.

Considerate inoltre le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti mediante propria Deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR, si è provveduto a completare tale adempimento con le informazioni richieste nel modello standard denominato "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (articolo 20 del D.lgs. n.175/2016)" da trasmettere alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Il Sindaco a questo punto illustra sinteticamente le risultanze della allegata "Relazione tecnica", dalla quale risulta che le Società e i Consorzi partecipati direttamente dal Comune di NONE, come peraltro riscontrate nel perimetro di consolidamento dei Componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, definito in ultimo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 12.09.2019, ed ai fini del bilancio consolidato, approvato con Deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 32 del 28.09.2020, sono le seguenti:

SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.: Gestore unico "in house" del servizio idrico integrato nell'ATO 3 TORINESE, società partecipata direttamente con una quota pari allo 0,00015% (17/02/2000 - termine al 31/12/2050).

Considerato che l'articolo 1, comma 5, del D.lgs. n.175/2016 e s.m.i., recante "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" è stato modificato dalla Legge n.145/2018, articolo 1, comma 721, il quale prevede che "All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « partecipate, salvo che queste ultime siano,

non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche » sono sostituite dalla seguente: « controllate »”.

Dato atto pertanto che:

la società partecipata SMAT S.p.A., è da intendersi esclusa dall'applicazione del TUSP, in quanto, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, dello stesso decreto, è da considerarsi quotata, avendo adottato in data 04.02.2016 (quindi prima del termine del 30.06.2016 adottato dalla norma, e prima di quello del 23.06.2016 precisato dalle Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti sulla Revisione periodica- paragrafo 4.3) atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

la ricognizione operata negli allegati con riferimento a SMAT S.p.A. e alle sue partecipate dirette (partecipate indirette per l'Ente), assume pertanto solo rilevanza ricognitoria.

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A., partecipata direttamente con una quota pari all'1,118%; società costituita con decorrenza dal 1/1/2003 e termine al 31/12/2040, per lo svolgimento di attività relative:

al comparto idrico, con la gestione del ciclo integrato delle acque;

al settore energetico, con la distribuzione del gas metano e la produzione del calore;

all'intero ciclo di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti;

al trattamento acque, fanghi/digestato, recupero energetico termico ed elettrico, nell'ambito del trattamento della frazione organica.

ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l. partecipata direttamente con una quota pari all'1,118%; società costituita con decorrenza dal 12/11/2002 e termine al 31/12/2020, per lo svolgimento di attività relative:

Vendita gas metano a utenze civili, small business ed industriali;

Servizi energia per condomini e grandi utenze private e pubbliche centralizzate in gestione calore;

Vendita energia elettrica a utenze civili e small business;

Consulenza in materia energetica a clienti industriali e della grande distribuzione (CPE).

I suddetti servizi vengono svolti dalla Società anche per gli stessi Enti soci della Società stessa.

ASST Acea Servizi Strumentali Territoriali s.r.l. partecipata direttamente con una quota pari all'1,118%; società costituita con decorrenza dal 27/9/2010 e termine al 31/12/2030, per lo svolgimento di attività relative:

servizi strumentali a beneficio esclusivo dei comuni soci, in materia di gestione calore ovvero manutenzione e gestione caldaie e sistemi di riscaldamento degli edifici di pertinenza comunale;

servizio gestione calore degli immobili comunali

servizio di gestione delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali;

servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali;

servizio di gestione del verde ed arredo urbano;

servizio di portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativa al patrimonio immobiliare comunale

Servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio di riferimento

Servizi informatici comunali.

In merito alle Società partecipate indirettamente si precisa che il Comune di None partecipa nelle seguenti società:

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE s.r.l. (partecipazione ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. al 100% - Comune di None 1,118%), avente ad oggetto la gestione delle reti di distribuzione del gas tramite e con l'obiettivo primario di incrementare l'efficienza del servizio inerente la distribuzione di gas metano con una conseguente razionalizzazione dei costi a beneficio del socio;

AMIAT V. S.p.A. (partecipazione ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. al 6,94% - Comune di None 0,0776%) Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino;

E-GAS s.r.l. (partecipazione ACEA Pinerolese Energia s.r.l. al 35,00% - Comune di None 0,39%);

Il Comune di None fa parte inoltre del:

Consorzio ACEA PINEROLESE, costituito in data 13 febbraio 2004 (ai sensi della l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 3 nonché della L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n.24, art. 20), di cui detiene una quota pari all'1,118%, consorzio obbligatorio di bacino, previsto dalla legge regionale 24/2002 e costituito ai sensi del decreto legislativo 267/2000, che esercita le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento, avente durata quarantennale a decorrere dal 13 febbraio 2004;

Consorzio Socio - Assistenziale CISA 12 (partecipazione 10%) costituito in data 1 aprile 1997 e avente durata fino al 31 dicembre 2021, per la gestione di tutti i servizi a rilevanza socio assistenziale;

Ferru

La partecipazione ai Consorzi, "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è soggetta alla disposizione di cui all'art. 1 commi 611 e 612 Legge 190/2014 e quindi non è oggetto del presente Piano.

Tuttavia, si ritiene di citarlo nel presente documento in quanto il Consorzio ACEA PINEROLESE partecipa nella Società Trattamento Rifiuti Metropolitan TRM S.p.A. (partecipazione pari allo 0,12945%), nonché in ATO-R Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti", AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (partecipazione pari al 6,24%).

Esaminata l'allegata "Relazione tecnica", redatta in conformità ai criteri e alle prescrizioni previsti dagli artt. 4, 5 e 20 del TUSP, con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni richiesta dall'art. 20 D.lgs. n. 175 del 2016 (successivamente modificato dal D.lgs. 100/2017);

Ritenuto di provvedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente secondo quanto indicato;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) ed e), del TUEL;

Visto il parere del Revisore dei Conti in ordine alla presente ricognizione, verbale n. 17 del 21/12/2020;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti il cui testo integrale viene allegato al presente atto;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli su n. 13 presenti e n. 9 votanti (astenuiti 4: Cetrangolo, Palmieri, Gallace e Ferrua) espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

Di approvare la "Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016 e sm.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019" di cui all'Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto, contenente l'esito della ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni per il 2019 e la relativa relazione tecnico illustrativa;

Di dare atto che all'esito della ricognizione non emergono partecipazioni:

Da cedere/alienare

Mettere in liquidazione

Da fondere o incorporare

Di dare atto che la ricognizione è stata predisposta utilizzando l'impostazione proposta dal MEF – Dipartimento del Tesoro unitamente alla Corte dei Conti per la rilevazione dettagliata delle informazioni relative alle partecipate. Pertanto gli uffici preposti provvederanno a dettagliare ulteriori dati necessari per il caricamento sul portale tesoro del MEF e la relativa trasmissione

anche alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.lgs. n.33/2013.

Di dare atto altresì che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, del D.lgs. n.175/2016 e s.m.i., modificato dall'articolo 1, comma 721, della Legge n.148/2018, la rilevazione della società SMAT S.p.A. e alle partecipate di questa (partecipazioni indirette per l'Ente), assume solo rilevanza ricognitoria, in quanto essa da intendersi esclusa dall'applicazione del TUSP, in quanto, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, dello stesso decreto, è da considerarsi quotata, avendo adottato in data 04.02.2016 (quindi prima del termine del 30.06.2016 adottato dalla norma, e prima di quello del 23.06.2016 precisato dalle Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti sulla Revisione periodica- paragrafo 4.3) atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà resa disponibile ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del TUSP.

Del che si è redatto il presente verbale.

In originale firmati digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BRUSSINO LOREDANA EMMA

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
DI MONTE dr. Pietrantonio